



Avviso FNC 2025

PROTOCOLLO METODOLOGICO

Riferimenti minimi ai fini dell'individuazione e della validazione degli apprendimenti nell'ambito dei percorsi finanziati dal Fondo mediante l'Avviso FNC 2025

Il Decreto Direttoriale del 5 dicembre 2024 n. 439, d'ora in avanti "Avviso FNC 3", definisce nel dettaglio i criteri e le modalità per la formulazione dei Progetti e dei Piani formativi che possono essere finanziati in attuazione del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (MLPS) di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2024 (d'ora in avanti "Decreto ministeriale") che ha rifinanziato il Fondo Nuove Competenze, in questa edizione denominato "Fondo Nuove Competenze - Competenze per le innovazioni", per 1 miliardo 750 milioni di € euro di rimborso parziale, per le aziende, del costo del lavoro dei dipendenti partecipanti alla formazione.

In particolare per quanto concerne la progettazione e la realizzazione degli interventi attraverso la formulazione degli obiettivi di apprendimento riferiti a standard di qualificazione ai fini del rilascio di attestazioni di trasparenza e attestazioni di validazione, l'Avviso FNC 3 fa riferimento a quanto previsto dal DM n. 115 del 9 luglio 2024, *"Disciplina dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relativi alle qualificazioni di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali"*, con il quale il MLPS ha definito i nuovi indirizzi volti a consolidare il ruolo della formazione continua e dei Fondi paritetici interprofessionali nel più ampio quadro della strategia italiana dell'apprendimento permanente e del sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui alla legge 92/2012 ed ai relativi decreti attuativi, anche con specifico riferimento alle Linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto interministeriale del 5 gennaio 2021¹. Con il DM del 9 luglio 2024, vengono infatti meglio dettagliate e finalizzate le indicazioni formulate nella circolare ANPAL del 10 aprile del 2018² che prevedeva che la formazione continua finanziata da Fondi paritetici interprofessionali dovesse essere *"progettata per conoscenze e competenze comprendendo per queste ultime idonee attività di valutazione finalizzate al rilascio all'allievo di una attestazione degli apprendimenti acquisiti trasparente e spendibile"*. La formazione continua finanziata dai Fondi paritetici interprofessionali costituisce quindi un contesto di apprendimento non formale i cui risultati devono poter essere tracciati e riconosciuti, in quanto patrimonio sia del singolo individuo sia dell'azienda che investe in formazione del proprio personale.

All'interno di questo quadro, l'Avviso FNC 3 prevede che:

- la progettazione formativa, partendo dall'analisi dei fabbisogni, identifichi obiettivi di apprendimento riferiti a standard di qualificazione costituiti dai Risultati attesi dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni e dai descrittivi di competenza dei quadri unionali e internazionali

¹ Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, decreto interministeriale 8 gennaio 2018, decreto interministeriale 5 gennaio 2021, decreto interministeriale 15 giugno 2023

² Circolare n. 1 del 10/04/2018, LINEE GUIDA sulla gestione delle risorse finanziarie attribuite ai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, paragrafo 3.2

di cui all'articolo 3 del citato DM 115/2024, con la sola eccezione del quadro relativo agli standard di competenze di literacy dell'indagine internazionale OCSE-PIAAC (i riferimenti per l'eventuale formazione nell'ambito delle competenze di espressione e lettura in lingua italiana sono ricondotti al QCER, ovvero ad uno dei quadri unionali indicati dall'articolo 3 del DM 115/2024);

- attraverso il riferimento ai descrittivi dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni e ai quadri unionali e internazionali, le competenze necessarie alla persona per presidiare determinate attività, anche in termini di competenze di base e trasversali, siano tradotte in obiettivi di apprendimento o risultati attesi così come previsto dal Decreto;
- in esito ai percorsi sia rilasciata un'attestazione di trasparenza o un'attestazione di validazione (prevedendo che per i percorsi finalizzati all'acquisizione di competenze riferite ai quadri unionali e internazionali sia possibile il rilascio della sola attestazione di trasparenza;
- siano realizzate misure per valorizzare il patrimonio di competenze possedute dal lavoratore anche ai fini della personalizzazione degli interventi.

Il corretto presidio dei servizi di individuazione e dei servizi di validazione per garantire la trasparenza e la portabilità dell'esperienza di apprendimento e gli apprendimenti conseguiti è determinato quindi:

- dalla qualità della progettazione dell'intervento, finalizzata a declinare gli standard di qualificazione in obiettivi di apprendimento;
- dalla qualità del processo di realizzazione dell'intervento che consente la personalizzazione e il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento;
- dalla qualità del monitoraggio e della valutazione che garantiscono l'attendibilità delle attestazioni finali rilasciate.

Anche la sola messa in trasparenza dell'esperienza di apprendimento costituisce una risorsa minima essenziale in quanto dà evidenza di un'esperienza di cui la persona è stata protagonista; in tal senso la relativa attestazione – di parte prima - dà conto di tale esperienza rendendone leggibili i contenuti in termini di obiettivi di apprendimento potenzialmente acquisiti e, in fasi successive, eventualmente validabili o certificabili nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Nel presente Protocollo:

- il “servizio di individuazione” è inteso come la messa in trasparenza dell'esperienza di apprendimento in termini di obiettivi di apprendimento descritti e riferiti agli standard di qualificazione; l'output del servizio di individuazione nell'ambito di un intervento finanziato dal Fondo è il Documento di trasparenza;
- il “servizio di validazione” è inteso come valutazione, di parte seconda, dell'esperienza di apprendimento, in termini di obiettivi di apprendimento, descritti e riferiti agli standard di qualificazione; l'output del servizio di individuazione nell'ambito di un intervento finanziato dal Fondo è il Documento di validazione.

Pertanto, il presente Protocollo metodologico, fornisce indicazioni, strumenti e riferimenti minimi per la progettazione degli interventi al fine di assicurare le condizioni di fruizione e garanzia dei servizi di individuazione e di validazione delle competenze. Tali riferimenti si focalizzano in particolare: 1) sulla fase di identificazione e progettazione di dettaglio del percorso (Scheda A); 2) sulla fase di valutazione (Schede B e C), laddove il percorso prevede il rilascio dell'attestazione di validazione; 3) sui contenuti minimi del Documento di trasparenza (Scheda D) e del Documento di validazione (Scheda E).

Scheda A – Progettazione dell'intervento

La **Scheda A – Progettazione dell'intervento** riporta i riferimenti minimi che devono essere individuati in fase di progettazione di ciascun percorso per il quale viene richiesto il finanziamento. La finalità dello strumento è quella di focalizzare gli obiettivi di apprendimento del percorso rispetto ai partecipanti effettivi del percorso mettendoli in relazione con gli standard di qualificazione rappresentati dai Risultati attesi dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni, anche nelle specifiche definite dalle schede di caso, e/o dai risultati di apprendimento o descrittori comunque denominati relativi ai quadri di competenze unionali e internazionali.

Per ogni intervento, gli obiettivi di apprendimento previsti costituiscono i risultati che ci si attende di far conseguire ai partecipanti e devono essere riferiti agli standard sopra indicati ai fini della loro riconoscibilità. La natura degli obiettivi di apprendimento è e resta specifica, ovvero contestualizzata rispetto ai fabbisogni rilevati nello specifico contesto in cui si realizza l'intervento. Il rapporto tra obiettivi di apprendimento e gli standard di riferimento è pertanto funzionale alla leggibilità dei risultati del processo di apprendimento rispetto al sistema nazionale di certificazione delle competenze ed alla conseguente possibilità che tali risultati siano riconoscibili e portabili al di fuori del contesto in cui sono stati conseguiti.

La Scheda va compilata per ogni percorso formativo (ovvero per ogni progetto che compone il Piano) partendo dal riepilogo le tipologie di attestazione previste inserito nel formulario ministeriale del FNC qui riportato

Attestazione	Standard di qualificazione			
	<i>Risultati Attesi Atlante del Lavoro</i>		<i>Quadri europei</i>	<i>Numeracy</i>
	<i>Trasparenza</i>	<i>Validazione</i>	<i>Trasparenza</i>	<i>Trasparenza</i>
PERCORSO 1		X		
PERCORSO 2	X			
PERCORSO 3	X		X	
PERCORSO 4			X	
PERCORSO 5				X

tenendo conto che il “percorso” indicato in questa tabella equivale all'unità formativa minima, ovvero a ciò che nel formulario Foragri costituisce il modulo formativo e può avere un unico obiettivo riferito ad un unico standard di qualificazione.

SCHEMA A – Progettazione dell'intervento

FNC 2025

1. Informazioni sintetiche relative al percorso (da compilare per ciascun "Modulo" inserito nella piattaforma FNC3 del MLPS)

Titolo percorso ³ (= "Modulo" in piattaforma FNC3)					
n. partecipanti		Tipologia partecipanti		durata del percorso (= "Modulo" in piattaforma FNC3) in ore	

2. Standard di qualificazione

Almeno una delle sezioni 2.1 e 2.2 deve essere compilata

2.1 Standard di qualificazione riferiti ai Risultati Attesi dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni

RA1	
RA...	
ADA	
SEP	

Ripetere in caso di RA relativi ad ADA diverse

2.2 Standard di qualificazione riferiti ai Quadri unionali o internazionali

Quadro unionale o internazionale	Indicare il Quadro di riferimento
Risultati di apprendimento o descrittori 1	Per EntreComp: riportare per esteso la Competenza, il Livello e lo Standard di qualificazione (come da Allegato 062 Avviso ministeriale FNC 3) Per LifeComp: riportare per esteso l'Area di competenza, la Competenza e lo Standard di qualificazione esplicitando le Dimensioni (come da Allegato 063 Avviso ministeriale FNC 3) Per QCER: riportare per esteso Ambito, Area, Standard di qualificazione riportando il livello e la descrizione dello stesso (come da Allegato 061 Avviso ministeriale FNC 3) Per OCSE-PIAAC Numeracy: riportare per esteso Competenza e Standard di qualificazione riportando il livello e la descrizione dello stesso (come da Allegato 064 Avviso ministeriale FNC 3)

Ripetere in caso di risultati di apprendimento o descrittori relativi a quadri unionali e internazionali diversi

3. Obiettivi di apprendimento del percorso

Titolo modulo ⁴	
Durata in ore	

³ Il "percorso" (ovvero ciò che nel formulario Foragri è identificato come "progetto") equivale a ciò che nella piattaforma ministeriale è denominato "Modulo": esso può contenere unità di apprendimento con obiettivi riferiti a standard di qualificazione diversi

⁴ Il "modulo" equivale a ciò che nella piattaforma è denominato "percorso": esso può avere un unico obiettivo riferito ad un unico standard di qualificazione

<i>Standard di qualificazione di riferimento del modulo (da sez. 2.1, 2.2)</i>
<i>Obiettivo di apprendimento</i>
<i>Descrivere i comportamenti di tipo cognitivo, procedurale, operativo, ecc., anche declinandoli in termini di conoscenze e abilità</i> <i>Le tre componenti minime per la definizione di un obiettivo di apprendimento specifico sono:</i> <i>• l'azione cognitiva/realizzativa attesa in seguito all'intervento (solitamente specificata con il predicato verbale);</i> <i>• il contenuto/oggetto a cui si applica l'azione (solitamente indicata con un sostantivo);</i> <i>• il contesto in cui è possibile che l'azione sull'oggetto si manifesti (si tratta delle specifiche relative all'ambiente, al contesto organizzativo, al processo di lavoro, alle condizioni di autonomia o responsabilità etc).</i>

Ripetere per ogni modulo e a declinazione di tutti gli standard di qualificazione individuati nella sezione 2

Scheda B – Progettazione della valutazione

La **Scheda B – Progettazione della valutazione** riporta i riferimenti minimi per la progettazione delle attività di valutazione degli apprendimenti acquisiti (esclusivamente relativi ad obiettivi di apprendimento riferiti all'Atlante del lavoro e delle qualificazioni) ai fini della loro validazione; la finalità della scheda è quella di tracciare il processo di costruzione del disegno valutativo realizzabile in itinere e/o in esito ad un'esperienza di apprendimento, partendo da:

- la definizione dell'oggetto di valutazione corrispondente ad uno o più obiettivi di apprendimento individuati in fase di progettazione e riferiti agli standard di qualificazione;
- la definizione, per ciascun oggetto di valutazione, di un descrittore di apprendimento in termini di performance da osservare in grado di mettere a controllo la padronanza degli apprendimenti acquisiti dai partecipanti, a partire dalle schede di caso presenti in Atlante del lavoro e delle qualificazioni, ove applicabili;
- la tipologia di strumento valutativo individuato quale più idoneo a valutare l'obiettivo o gli obiettivi di apprendimento messi a controllo, tenendo conto dei quadri di risorse per la valutazione se presenti in Atlante del lavoro e delle qualificazioni

Se il risultato dell'apprendimento oggetto di valutazione finale viene valutato con colloquio orale o con prova di prestazione, ove non risulti possibile fornire evidenze quali registrazioni audio-video della performance, è fondamentale indicare il quesito o l'input performativo posto e gli aspetti della risposta o della prestazione che evidenziano la messa a controllo dell'apprendimento conseguito. È oggetto di valutazione l'effettivo raggiungimento dell'obiettivo di apprendimento e non la persona (sono pertanto da evitare giudizi sul singolo partecipante che vadano oltre il puntuale controllo degli obiettivi di apprendimento da questi raggiunti).

È necessario che gli strumenti e le modalità di valutazione adottati siano coerenti e calibrati rispetto agli oggetti valutati e agli obiettivi dell'apprendimento che si intende mettere a controllo; in caso di destinatario/a della valutazione con caratteristiche di fragilità (ad esempio DSA, difficoltà con la lingua italiana etc.) è necessario di costruire un disegno valutativo idoneo.

La scheda deve essere conservata dal soggetto attuatore unitamente alle prove predisposte (tracce, questionari, istruzioni, esercitazioni etc.), agli elaborati/output realizzati dai partecipanti, alle eventuali correzioni/osservazioni su quest'ultime formulate dal/i valutatore/i.

SCHEDA B – Progettazione della valutazione

FNC 2025

Oggetto di valutazione	Descrittore dell'apprendimento (Performance da osservare)	Strumento valutativo (Tipologia, modalità e tempi di somministrazione)
<i>uno o più obiettivi di apprendimento individuati in fase di progettazione (vedi Scheda A)</i>	<i>La persona è in grado di:</i>	

Ripetere per ogni oggetto di valutazione e a declinazione di tutti gli obiettivi di apprendimento individuati nella sezione 3 della Scheda A ed eventuali successivi aggiornamenti

Scheda C – Reportistica della valutazione finale ai fini della validazione

La **Scheda C – Reportistica della valutazione finale ai fini della validazione** riporta i riferimenti minimi per il tracciamento delle attività di valutazione degli apprendimenti acquisiti ai fini della loro validazione; la finalità della scheda è quella di documentare le attività di valutazione realizzate al termine del percorso per verificare l'effettivo conseguimento degli obiettivi di apprendimento previsti. Il report deve essere compilato al termine di ciascun intervento con riferimento alla/e prova/e realizzate ed ai partecipanti cui esse sono state somministrate. Per ciascun percorso/progetto a conclusione del quale siano state realizzate le prove di valutazione per il rilascio dell'attestazione di validazione il report dovrà riportare i dati relativi all'esito della/e prova/e per ciascuno dei partecipanti cui la/e prova/e è/sono stata/e somministrata/e. La scheda deve essere conservata dal soggetto attuatore unitamente alla Scheda B.

Scheda C – Realizzazione della valutazione (validazione)

FNC 2025

1. Dati identificativi del percorso

Denominazione e protocollo del Piano

Titolo e protocollo del percorso

Soggetto attuatore

Ente titolato (se diverso dal soggetto attuatore)

Soggetti responsabili della valutazione

2. Disegno valutativo prova finale

Obiettivo/i di apprendimento (vedi Scheda A) oggetto di valutazione	Tipologia di prova	
	<i>in itinere (eventuale)</i>	<i>finale</i>
Prova 1		
Prova ...		

Da replicare per ogni modulo/obiettivo/i di apprendimento oggetto di valutazione. Allegare copia delle prove (prova scritta, descrizione prova pratica, descrizione caso ecc.)

3. Data e luogo di realizzazione della sessione di prove di valutazione finale

Giorno/mese/anno/Indirizzo

4. Elenco partecipanti alla sessione di valutazione e risultati conseguiti

Nome	Cognome	Esito prova (1 o ...) in itinere (eventuale)	Esito prova finale 1	Esito prova finale...	valutazione complessiva finale (idoneo/non idoneo)

Gli esiti delle prove devono sempre fare riferimento a scale di valutazione predefinite

5. Firma dei Soggetti responsabili della valutazione

Scheda D – Contenuti minimi del documento di trasparenza

L'attestazione di messa in trasparenza del percorso è volta a rendere leggibile (trasparente) l'esperienza ovvero le caratteristiche salienti dell'intervento e del soggetto responsabile della sua realizzazione (soggetto attuatore).

La trasparenza è intesa rispetto al percorso ed agli obiettivi di apprendimento previsti che devono essere correlati agli standard di qualificazione del Decreto; l'attestazione di messa in trasparenza del percorso non attesta l'effettivo conseguimento degli obiettivi di apprendimento da parte della persona (anche nei casi in cui il percorso si è concluso con la somministrazione di prove valutative che il documento può esporre a mero titolo informativo); in tal senso può costituire evidenza per il riconoscimento dell'esperienza in eventuali successivi percorsi intrapresi dalla persona.

Dell'avvenuta consegna dell'attestazione all'interessato viene tenuta traccia mediante apposita registrazione.

L'attestazione di trasparenza rilasciata in esito a percorso realizzato nell'ambito del Fondo Nuove Competenze – Competenze per l'innovazione deve riportare i loghi indicati nell'Allegato 032 all'Avviso ministeriale

Contenuti informativi del Documento di trasparenza

FNC 2025

- Nominativo e CF del partecipante
- Numero Avviso Foragri
- Titolo del Piano – Numero di protocollo Foragri assegnato al Piano
- Titolo del percorso⁵
- Nome dell'Ente attuatore e/o dell'Ente titolato se diverso dall'attuatore
- Numero di ore frequentate su numero di ore totali del percorso
- Periodo di svolgimento del progetto ("dal ... al...")
- Moduli frequentati con relativi Obiettivi di apprendimento e standard di qualificazione (Risultato/i atteso/i e Area di Attività (ADA) nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni o Competenza e relativo Quadro unionale/internazionale) e numero di ore frequentate su numero di ore totali del modulo
- Eventuali ulteriori evidenze
- Ente titolare delegato (Foragri)
- Data di rilascio dell'attestazione
- Firma digitale del legale rappresentante dell'ente titolato (o delegato alla funzione)
- Firma digitale del Responsabile della funzione di accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze

⁵ Ovvero del "progetto"

Scheda E – Contenuti minimi del documento di validazione

L'attestazione di validazione del percorso è volta a rendere leggibile (trasparente) l'esperienza ovvero le caratteristiche salienti dell'intervento e del soggetto responsabile della sua realizzazione (soggetto attuatore) nonché gli obiettivi di apprendimento che la persona ha effettivamente raggiunto e le modalità con cui è stato verificato il raggiungimento di tali obiettivi, nonché i soggetti responsabili di tale verifica.

La validazione è intesa rispetto al percorso ed agli obiettivi di apprendimento previsti che devono essere correlati agli standard di qualificazione del Decreto, al fine di consentire un riconoscimento delle competenze validate negli eventuali successivi percorsi intrapresi dalla persona.

Dell'avvenuta consegna dell'attestazione all'interessato viene tenuta traccia mediante apposita registrazione.

Contenuti minimi del Documento di validazione

FNC 2025

- Nominativo e CF del partecipante
- Numero Avviso Foragri
- Titolo del Piano – Numero di protocollo Foragri assegnato al Piano
- Titolo del percorso⁶
- Nome dell'Ente attuatore e/o dell'Ente titolato se diverso dall'attuatore
- Numero di ore frequentate su numero di ore totali del percorso
- Periodo di svolgimento del progetto ("dal ... al...")
- Moduli frequentati con relativi Obiettivi di apprendimento e standard di qualificazione (Risultato/i atteso/i e Area di Attività (ADA) nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni o Competenza e relativo Quadro unionale/internazionale) e numero di ore frequentate su numero di ore totali del modulo
- Eventuali ulteriori evidenze
- Obiettivi di apprendimento validati
- Tipologia/e di prova/e (prova scritta, prova pratica, colloquio tecnico)
- Data di realizzazione della prova – sede/luogo di realizzazione della prova
- Ente titolare delegato (Foragri)
- Data di rilascio dell'attestazione
- Firma digitale del legale rappresentante dell'ente titolato (o delegato alla funzione)

⁶ Ovvero del "progetto"